

Comune di CAVAGLIETTO

Parere n. 7 del Revisore dei Conti su riaccertamento ordinario dei residui

L'anno duemilaventidue il giorno sette di marzo, alle ore 08.00 il Revisore dei Conti prende visione della documentazione per la redazione, e successiva trasmissione alla Giunta Comunale, del proprio parere di cui all'art. 239 – comma 1 – lett. B) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2021

Premesso che

- il Decreto legislativo n.126 del 10 Agosto 2014 , integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- ai sensi dell'art 3 del sopra citato decreto legislativo n. 118 /2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/ 2014, le amministrazioni devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

Il revisore unico

Visto l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale <<(…) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (…)>>;

Vista la determina del Servizio Finanziario n. 22 del 03.03.2022 con la quale è stato approvato l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021 sulla scorta delle indicazioni trasmesse dai responsabili dei vari servizi

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 31.12.2020



Rileva quanto segue :

il riaccertamento ordinario è l'operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio 2020 e consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Un residuo non divenuto esigibile al 31/12/2020 deve essere immediatamente cancellato e reimputato all'anno in cui diverrà esigibile. La reimputazione contabile consente l'iscrizione dei residui non scaduti alla fine dell'anno, all'esercizio in cui presumibilmente scadranno incrementando le previsioni dell'esercizio considerato dell'importo pari al residuo reimputato.

L'operazione di cancellazione e di reimputazione dei residui termina con la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato il cui ammontare è pari all'ammontare dei residui passivi reimputati al netto dei soli residui attivi correlati reimputati.

Ricognizione Residui Attivi

Titolo	Residuo al 31/12/2021	Parte eliminata	Parte reimputata	Residuo effettivo 2021
I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60.615,46	52,26		60.563,20
II - Trasferimenti correnti	628,25			628,25
III - Entrate extratributarie	13.358,18			13.358,18
IV - Entrate in conto capitale	429.826,69			429.826,69
IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.601,50			1.601,50
TOTALI	506.030,08	52,26		505.977,82

Ricognizione Residui Passivi

Titolo	Residuo al 31/12/2021	Parte eliminata	Parte reimputata	Residuo effettivo 2021
I - Spese correnti	44.511,45			44.511,45
II - Spese in conto capitale	461.743,34			461.743,34
III - Spese per incremento attività finanziarie				-
IV - Rimborso Prestiti	3.925,00			3.925,00
VII - Uscite per conto terzi e partite di giro				-
TOTALI	510.179,79			510.179,79

Tenuto conto delle verifiche in precedenza illustrate, si raccomanda :

- il puntuale rispetto del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese , che rappresenta una delle più rilevanti novità conseguente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche;
- che, in occasione delle future attività di riaccertamento ordinario dei residui, sia prestata particolare attenzione all'esigenza di fornire e documentare con esaustiva motivazione le decisioni in ordine alla loro cancellazione o conservazione;

tutto ciò considerato

l'organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di delibera della G.C. n. 19 del 04/03/2021 in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10.15 previa redazione, lettura ed approvazione.



Il Revisore dei Conti

(*dr.ssa Chiara Mazzarotto*)